

COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO GENERALE DI ACCESSO AI SERVIZI E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'UTENZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20/11/2017



“REGOLAMENTO GENERALE DI ACCESSO AI SERVIZI E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL’UTENZA”

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Principi e finalità

1. Nello spirito dei diritti fondamentali della persona umana e nell’ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi alla persona che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell’Ambito distrettuale riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. Il sistema integrato dei servizi alla persona persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
3. Per servizi alla persona, di cui all’Allegato “A”, si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
4. Con il presente regolamento si persegue il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente, in conformità ai principi di trasparenza, di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
5. Le prestazioni e i servizi disciplinati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei richiedenti e la migliore qualità della vita e prevenire i fenomeni di:
 - ☞ emarginazione sociale



- ☞ devianza
 - ☞ rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
6. Tali obiettivi sono perseguiti secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno, nel rispetto della dignità della persona e della riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Articolo 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso e di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dai comuni singoli o associati nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei richiedenti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i richiedenti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

Articolo 3 Destinatari degli interventi e dei servizi

1. I destinatari degli interventi e dei servizi sono coloro che si trovano in condizione di bisogno così come determinata dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in



condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Per le persone comunque presenti sul territorio ma non residenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 4

La rete dei servizi

1. La rete dell'unità di offerta socio-educativa è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei richiedenti.
2. I Comuni appartenenti all'ambito distrettuale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri richiedenti che si trovano in condizione di fragilità.



PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 5

Unitarietà di accesso alla rete

1. Attraverso il servizio di Segretariato Sociale, i Comuni singoli o associati, garantiscono la più ampia informazione in relazione all'accesso agli interventi e alle prestazioni socio-educative, alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.
2. Il servizio di Segretariato Sociale è finalizzato a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti fra richiedente e servizi.

Articolo 6

Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. I Comuni dell'Ambito pongono particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:
 - a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico
 - b) nuclei familiari con almeno tre figli
4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'ATS e l'ASST di competenza territoriale, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle



persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Articolo 7

Istruttoria e valutazione del bisogno

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale professionale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
2. Il servizio sociale professionale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
3. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato.
4. La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato



elemento aggravante la condizione di bisogno.

5. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 8

Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte dell'interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente una responsabilità legale di rappresentanza.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni dell'ambito assumono un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 9

Attivazione d'ufficio

1. Il servizio sociale professionale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di



bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 10

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale professionale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 11

Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale professionale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;



- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto individualizzato da parte del servizio sociale professionale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.
 4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
 5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
 6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 12

Lista di attesa

1. Qualora il Comune, a causa dei limiti di bilancio, non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata sulla base degli indicatori di priorità, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
Criteri generali
 - ☞ Rischio sociale elevato;
 - ☞ Assenza di rete familiare ed amicale
 - ☞ Famiglie monogenitoriali
 - ☞ Situazione di effettiva precarietà economica;
 - ☞ Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - ☞ Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma, potranno essere integrati o specificati da ulteriori indicatori, elaborati dal Servizio Sociale Professionale del Comune e preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale. Eventuali indicatori aggiuntivi verranno adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande”.



3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di protocollo della domanda.

Articolo 13

Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale professionale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo accordi e protocolli di collaborazione esistenti con l'ATS e l'ASST competenti.

Articolo 14

Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - a. la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - b. la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.



PARTE TERZA

COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15

Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei richiedenti.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
 - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dell'utente, prevedendo forme di rateizzazione.

Articolo 16

Assenza, incompletezza e non veridicità della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il richiedente non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il richiedente presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dalla normativa, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del richiedente, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.



3. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione di ulteriori provvedimenti previsti a norma di legge.

Articolo 17

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, con riferimento a prestazioni sociali di natura socio – sanitaria e a prestazioni agevolate a favore di minorenni, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune
 - a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi non assistiti dai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria deve concludersi entro sei mesi dalla istanza formale.

Articolo 18

Definizione della compartecipazione alla spesa

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del richiedente, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. L'Amministrazione Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:



- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131 e smi;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione posta a carico del richiedente;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del richiedente;
- d) l'I.S.E.E. iniziale
- e) l'I.S.E.E. finale;
- f) la struttura della contribuzione posta a carico del richiedente, secondo una delle seguenti modalità:
 - 1) per fasce differenziate delle quote di compartecipazione:
 - 2) secondo il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

Quota contribuzione a carico dell'utente

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione max a carico dell'utente}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del richiedente e della sua famiglia.
4. In casi eccezionali, il servizio sociale può proporre una riduzione/esonero della quota a carico dei richiedenti, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
5. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai richiedenti al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
6. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione posta a carico del richiedente di cui al comma 2, una contribuzione alla spesa sostenuta dal richiedente, prevedendo:
 - a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a



- carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima erogabile, sulla base dell'I.S.E.E.
- c) la contribuzione minima erogabile, sulla base dell'I.S.E.E.
- d) la struttura della contribuzione, secondo una delle seguenti modalità:
- 1) per fasce differenziate delle quote di compartecipazione;
 - 2) secondo il metodo della progressione lineare (come da formula soprariportata al comma 2).

Articolo 19

Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. Qualora il richiedente presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. Qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 20

ISEE corrente

1. Il richiedente può presentare l'ISEE corrente qualora vi siano variazioni nell'indicatore come previste dalla normativa vigente.
2. Le attestazioni I.S.E.E., mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, a condizioni invariate e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Articolo 21

Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che costituisce la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi - a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'ATS, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed



analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

Resta salva la facoltà per le parti di concordare ulteriori e aggiuntive forme di compartecipazione rispetto agli importi derivanti dall'applicazione dell'ISEE.



PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 23 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa, salvo diversa disposizione contenuta nello statuto dell'Ente.



“ALLEGATO A”

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI E COMPARTECIPAZIONE UTENZA

TITOLO I

Articolo 1

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione economica, in agevolazioni dal pagamento di determinati servizi, tariffe o tributi locali, a seguito della definizione di un progetto personalizzato e sottoscritto dall'utente.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse di bilancio.
4. Il responsabile dell'Unità operativa definisce l'iter organizzativo più idoneo per la valutazione delle istanze.
5. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei, nell'arco dell'anno ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del richiedente esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato e persistenza dello stato di bisogno.
2. L'amministrazione Comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari.
3. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.
4. La domanda di contributo ordinario è accolta dal Servizio Sociale



professionale del Comune, il quale, avvalendosi degli strumenti propri di verifica, valuta l'ammissibilità dell'istanza.

5. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla stesura di un progetto personalizzato sottoscritto dall'utente, finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
6. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei richiedenti interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. abbandono, decesso, malattia o licenziamento dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - b. spese eccezionali per gravi eventi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
 - c. necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
 - d. spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
 - e. spese eccezionali per calamità naturali.
2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
3. L'importo massimo del contributo è aggiornato periodicamente, con apposito atto del Comune.
4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.
5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato sottoscritto dall'utente, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.
6. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei



richiedenti interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate.

Contributi per “Affido familiare”

1. L'Istituto dell'affido è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare. L'intervento è esteso anche ai minori non accompagnati.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:
 - a. affidamento consensuale o giudiziale a parenti, se richiesto;
 - b. affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
3. L'Amministrazione comunale delibererà l'ammontare del contributo economico mensile.
4. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

TITOLO II SERVIZI, PRESTAZIONI, INTERVENTI Parte I

Art. 2

Istituzione e attivazione dei servizi, delle prestazioni e degli interventi sociali

1. L'istituzione e l'attivazione dei servizi sotto riportati è lasciata alle scelte politiche delle singole amministrazioni comunali.
2. L'Amministrazione Comunale annualmente stabilisce per ciascun servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione.

Articolo 3

Asilo-nido e Centri Prima Infanzia

1. L'asilo-nido e il Centro prima infanzia sono servizi di supporto alla



famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolti a bambini da 0 a 3 anni.

2. L'Asilo Nido attua un servizio educativo – assistenziale di interesse pubblico volto a favorire la crescita dei bambini fino ai 3 anni.
3. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 PARTE TERZA del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sulla somma tra costo quota fissa e costo quota giornaliera ovvero distinta per quota mensile tenendo conto di eventuali assenze per un determinato numero di giorni.

Articolo 4

Refezione scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.
3. In caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze e di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi.
4. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 PARTE TERZA del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sul solo pasto ovvero distinta per quota mensile – variabile in base alla tipologia della scuola frequentata, alla eventuale assenza per un determinato numero di giorni – e per pasto.

Articolo 5

Il Servizio di Trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti frequentanti la scuola per l'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.



3. È possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per bambini residenti al di fuori del territorio del Comune e frequentanti le scuole del Comune tramite apposito accordo con i Comuni limitrofi.
4. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 PARTE TERZA del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sulla quota mensile o semestrale o annuale.
5. Il trasporto scolastico dei minori con disabilità è erogato ai sensi di legge. Il trasporto al di fuori del territorio comunale è garantito ove non sia presente nel comune idonea struttura scolastica.

Articolo 6

Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post - scuola, il dopo - scuola, corsi e attività educative.
2. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 PARTE TERZA del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sulla quota mensile o annuale.

Articolo 7

Centri Ricreativi Diurni

1. Il servizio comporta interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a bambini della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
2. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 PARTE TERZA del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sulla quota settimanale.



Parte II

Articolo 8

Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito da prestazioni di natura socio-assistenziali erogate a domicilio e nell'ambiente di vita delle persone e famiglie fragili, in stato di bisogno per motivi connessi all'età, salute, svantaggio psico-sociale.
2. E' un servizio finalizzato a garantire all'utenza in carico autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità e riducendo il ricorso a ricoveri in strutture o il rischio di emarginazione sociale della persona fragile.
3. Il servizio promuove:
 - a. l'autonomia della persona;
 - b. la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 - c. il sostegno alle famiglie nella propria funzione di cura
 - d. l'integrazione e il collegamento con i servizi socio sanitari
4. I destinatari del SAD sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità legata all'età alla condizione di salute e ad altre tipologie di svantaggio psicologico o sociale.
5. Le principali prestazioni erogate dal SAD sono:
 - a. aiuto per la cura e il benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita;
 - b. sostegno alla rete familiare dell'utente;
 - c. attivazione delle risorse del territorio;
 - d. monitoraggio delle situazioni in carico per prevenire gravi livelli di emarginazione.
6. La tipologia e la frequenza delle prestazioni del servizio sono stabilite dal servizio sociale professionale previa valutazione della situazione complessiva dell'utente e della sua famiglia.
7. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 PARTE TERZA del presente regolamento. La quota a carico dell'utenza è stabilita moltiplicando le ore di SAD usufruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata indicata nel l'articolo sopracitato.

Articolo 9

Pasti al domicilio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente preparato e confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.



2. E' un servizio finalizzato al mantenimento dell'autonomia di vita della persona in stato di fragilità, soddisfacendo un bisogno primario e garantendo al contempo una corretta ed equilibrata alimentazione a persone non in grado di provvedere autonomamente.
3. I principali destinatari del servizio sono persone con ridotta autonomia e incapaci di provvedere in modo autonomo a questa funzione primaria.
4. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio, secondo le modalità specificate all'art. 18 comma 2 PARTE TERZA del presente regolamento. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero dei pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata (come da predetta formula) o per il costo pasto determinato in base alle fasce ISEE.

Articolo 10

Servizio di telesoccorso

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
2. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:
 - a. anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo - relazionale;
 - b. anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - c. adulti disabili o affetti da particolari patologie.
3. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 PARTE TERZA del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, che potrà essere basata sulla quota mensile.

Articolo 11

Trasporto sociale

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e accompagnamento di persone in stato di fragilità, non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione,



socializzazione.

2. Il servizio è svolto da soggetti gestori anche accreditati, con mezzi dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale necessaria per il trasporto delle persone disabili.
3. Il servizio può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva a seconda delle esigenze e della destinazione.
4. Il servizio comprende il trasporto andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione. La lunghezza dei percorsi e il tempo di percorrenza dei tragitti è preventivamente definito dal servizio sociale professionale mediante l'utilizzo di servizi web di mappe.
5. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio, secondo le modalità specificate all'art.18 comma 2 PARTE TERZA del presente regolamento. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero delle ore di servizio e dei km fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata (come da predetta formula).

Parte III

SERVIZI DIURNI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Articolo 12

Integrazione o pagamento per intero delle rette per strutture, anche accreditate, di cui i Comuni non sono titolari

1. L'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Articolo 13

Modalità di compartecipazione al costo dei servizi diurni semiresidenziali e residenziali indicati nella presente Parte II a favore di persone non autosufficienti

1. L'Amministrazione Comunale annualmente stabilisce per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone non autosufficienti, nella fase di determinazione delle tariffe:
 - la struttura della contribuzione
 - l'I.S.E.E. iniziale
 - l'I.S.E.E. finale
 - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
 - la progressione lineare, secondo la seguente formula:



I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione max a carico dell'utenza
(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)

2. L'Amministrazione Comunale annualmente stabilisce inoltre, in particolare per le strutture residenziali, la misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune.
Tale quota è determinata sulla base della differenza tra il costo medio regionale della retta alberghiera delle strutture accreditate, - laddove certificata da fonti ufficiali (DGR)-, ovvero sulla base della differenza tra il costo dell'unità di offerta sociale dove la persona è inserita e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal richiedente/utente, sulla base del valore I.S.E.E.
3. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
4. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
5. Il contributo integrativo della retta è versato alla persona richiedente l'integrazione, ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito.

Articolo 14

Il Centro Socio Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è un servizio socio assistenziale diurno per persone con disabilità la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario.
2. Il Servizio contribuisce all'acquisizione dell'autonomia personale, al mantenimento delle abilità acquisite, allo sviluppo delle capacità residue, alla socializzazione, al sollievo per la famiglia, ad attività propedeutiche all'inserimento lavorativo.
3. Il servizio è rivolto a persone portatrici di disabilità medio-grave con patologie di tipo psico-organico, cognitivo e fisico di età compresa tra i 18 e i 65, anticipabili a 16 previa certificazione del servizio di neuropsichiatria infantile.

Articolo 15



Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è un servizio socio sanitario diurno rivolto a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza.

Articolo 16

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

1. Lo SFA è un servizio socio assistenziale diurno rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare maggiori autonomie spendibili per il futuro attraverso percorsi socio-educativi e socio-formativi individualizzati, ben determinati.
2. Il Servizio favorisce l'inclusione sociale della persona potenziando e/o sviluppando le sue autonomie personali e sociali.
 - a. Inoltre, contribuisce all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale che dovrà avvenire in accordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.
3. E' rivolto a persone portatrici di disabilità di età compresa tra i 16 e 35 anni (prorogabili per quei soggetti con esiti da trauma e patologie invalidanti). E' esclusa l'utenza con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Articolo 17

Servizi residenziali per persone non autosufficienti

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone non autosufficienti con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone non autosufficienti, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).



3. Il servizio sociale professionale verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento della persona non autosufficiente nel suo ambito familiare.
4. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - b) contribuire con interventi economici a favore dei richiedenti residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità.
5. L'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :
 - a) accedono a strutture accreditate (se socio sanitarie) e/o in regola con le procedure di messa in esercizio secondo quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali.
 - b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

Articolo 18

Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 44 del 20/11/2017

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ESTREMI DI ESECUTIVITA' ED ENTRATA IN VIGORE**

Si certifica che il presente regolamento è stato pubblicato all'albo on line del Comune dal giorno 30/11/2017 al giorno 15/12/2017.

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 16/12/2017, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, essendo trascorsi 15 gg. dalla sua pubblicazione.

Il regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al **n. 82.1**

Bussero, lì 11/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Salvatore Spasari